

## LEGGE 11 MAGGIO 1999, N. 140

### NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Estratto*

**Art. 1. Interventi per il settore aeronautico - omissis -**

**Art. 2. Programmi dei settori aerospaziale e duale- omissis -**

**Art. 3. Studi e ricerche per la politica industriale- omissis -**

**Art. 4. Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative- omissis -**

**Art. 5. Mercati agro-alimentari all'ingrosso- omissis -**

**Art. 6. Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi- estratto -**

1-9

10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di specificata richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11 - omissis -

**Art. 7. Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme - omissis -**

**Art. 8. Fondo per l'innovazione degli impianti a fune - omissis -**

**Art. 9. Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al DPR 12 agosto 1982, n. 798 - omissis -**

**Art. 10. Attività di valutazione delle leggi- omissis -**

**Art. 11. Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - omissis -**

**Art. 12. Inquadramento di personale delle camere di commercio - omissis -**

**Art. 13. Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile - omissis -**

**Art. 14. Copertura finanziaria - omissis -**

**Art. 15. Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.